

The background of the slide is a solid brown color with a pattern of stylized, overlapping autumn leaves in various shades of brown and tan. The leaves are scattered across the entire frame, creating a textured, seasonal feel.

LA SPESA PER INCARICHI

LE CONDIZIONI E I LIMITI

La giurisprudenza assoggettava l'affidamento di incarichi a precise condizioni



Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223

"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2006

(Rettifica G.U. n. 159 del 11 luglio 2006)

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE COLLABORAZIONI

art. 32 del D.L. n. 223/2006



PUBBLICIZZAZIONE DELL’AFFIDAMENTO

Dr. Tiziano TESSARO



CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE COLLABORAZIONI

La definizione di criteri per regolare il

RICORSO AD ESPERTI ESTERNI

(siano consulenti temporanei o collaboratori continuativi)

da parte delle **AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**
torna all'attenzione grazie a quanto previsto



dall'**art. 32 del d.l. n. 223/2006**, convertito nella legge n. 248/2006, a modifica e ad integrazione dell'art. 7, comma 6 del d. lgs. n. 165/2001.

L'art. **32 del d.l. n. 223/2006**

(rimasto sostanzialmente invariato nell'ambito della conversione operata dalla legge n. 248/2006),

rimodulando

integralmente il comma 6 dell'art. 7 del d. lgs. n. 165/2001,

prevede che per

esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio,

le **AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

possono conferire

INCARICHI INDIVIDUALI:

- con contratti di lavoro autonomo,
- di natura occasionale o coordinata e continuativa,

ad **ESPERTI** di provata competenza....



....in presenza dei seguenti presupposti:

a)

l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b)

l'amministrazione deve avere preliminarmente **accertato l'impossibilita'** oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

art. 32 del d.l. n. 223/2006



c)

la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d)

devono essere preventivamente determinati **durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.**

art. 32 del d.l. n. 223/2006



PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

I commi 6-bis e 6-ter dello stesso art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 (introdotti ex novo dal richiamato art. 32 del decreto sulla manovra correttiva) stabiliscono inoltre (rispettivamente) che le

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE


disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,

procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione


e che i regolamenti contenenti i criteri di riferimento per le selezioni, previsti dall'art. 110, comma 6 del d. lgs. n. 267/2000, si adeguano ai principi individuati dal comma 6.

PERCORSO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI


Le innovazioni apportate dal d.l. n. 233/2006 evidenziano, in particolare per gli Enti Locali, un percorso per il conferimento degli incarichi che:




a) richiede necessariamente l'individuazione, mediante regolamento, di **criteri-chiave** per la **selezione degli esperti** ai quali **conferire incarichi professionali**, da riportare nell'ambito delle procedure comparative;



b) comporta l'individuazione necessaria di **ipotesi derogatorie alla procedura comparativa**, qualora l'Amministrazione intenda affidare incarichi in dipendenza di **presupposti eccezionali o particolari**;



c) prefigura come necessaria una **procedura comparativa per selezionare l'esperto cui affidare la realizzazione di attività specifiche**, mediante la resa di **prestazioni professionali qualificate** (nell'ambito della quale possono essere presi in considerazione più elementi valutativi);



d) connota l'assetto del rapporto tra **Amministrazione conferente e soggetto incaricato** secondo uno schema strutturato di elementi che devono essere dettagliati nel **contratto d'incarico** e, per alcuni versi, anche nella **motivazione dell'atto di conferimento**.

PUBBLICIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO

L'attenzione per la maggiore proceduralizzazione dei processi di affidamento degli incarichi è rilevabile anche dalla pubblicizzazione che per gli stessi è richiesta in funzione di quanto previsto dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'art. 34, comma 2 della legge n. 248/2006, il quale stabilisce che:

le **AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

rendono noti, mediante inserimento nelle **proprie banche dati** accessibili al pubblico per via telematica,

gli elenchi dei propri consulenti



indicando **l'oggetto**, la **durata** e il **compenso dell'incarico**.

La linea di relazione delle varie **disposizioni** rinvia al rispetto dei **principi dell'ordinamento comunitario**, data la necessaria realizzazione del percorso in termini di **massima pubblicità e trasparenza**, secondo regole non discriminatorie, nel rispetto della **parità di trattamento** e con **criteri proporzionali**.



Peraltro la **definizione dei criteri** per lo svolgimento delle **procedure comparative** è individuato come passaggio necessario,

sia con riguardo:

- all'affidamento di consulenze e
- di incarichi a supporto dei processi decisionali dell'Amministrazione,

sia in relazione:

- all'affidamento di collaborazioni coordinate e continuative,

fermo restando, per entrambi, un **parametro generale in sede di affidamento, ossia**
L'ALTA PROFESSIONALITÀ.

